



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: 1icudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

Circ. n.093

Udine, 12 novembre 2020

AI/ALLE DOCENTI

**AI DSGA
Al sito WEB**

Oggetto: chiarimenti e aggiornamenti sulla Didattica Digitale Integrata

A seguito di alcune richieste, si forniscono chiarimenti sulla Didattica Digitale Integrata. Come sottolinea la nota 2002 del 9/11/2020, “Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva, nei casi e nei modi specificamente individuati, l’attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, l’istruzione”. La DDI, metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, deve essere adottata “da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti” (dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39).

Per chi, dunque, al momento la normativa prevede la DDI in via esclusiva?

1. Una classe in quarantena o sospensione generale dell’attività didattica in presenza (L. 22/2020, DL 34/2020, DM 89/2020 etc. etc.)
2. Gli alunni in condizione di fragilità. Condizione che deve essere valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Gli studenti in oggetto, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti. La predetta condizione deve essere comunicata in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, come previsto dall’OM 134 del 9/10/2020 (si veda in proposito la sezione 5 delle FAQ del MIUR <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>).
3. Un singolo alunno in quarantena. Come prevede la NOTA 1934 la scuola deve garantire il diritto all’istruzione (si veda la sezione 3 domanda 4 FAQ MIUR https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html?fbclid=IwAR1MtxdQHnugO6kq5Nt_9Rut7ilUcJp3J9_0pzD76mhZYiNimG2WFCBObv4 “All’alunno in quarantena, anche se caso unico in classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”).

Nello specifico analizziamo i singoli casi.

1. Una classe in quarantena/sospensione generale dell’attività didattica in presenza

Nel caso n. 1 si attiva il Piano DDI per tutta la classe, come approvato: 15 moduli orari per secondaria, 15/10 moduli orari per primaria di attività sincrona, anche per piccoli gruppi purché i singoli docenti non svolgano più ore rispetto al loro orario di servizio, anche i docenti in quarantena possono/devono svolgere DDI.

L'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale prevede:

"La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18."

Come riporta l'ipotesi di contratto sopracitato: "Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe", fermo restando che "il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio". Le attività sincrone sono integrate in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, come previsto dalla Nota MI 2020 del 9/11/2002.

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

Si precisa che l'organizzazione settimanale delle attività sincrone potrà subire variazioni a seconda delle esigenze del gruppo classe (ad esempio, necessità di recupero/potenziamento in determinate discipline). Le attività di Educazione civica sono trasversali alle altre discipline.

La partecipazione degli alunni sarà registrata sul Registro Elettronico.

La Nota 2020 del 9/11/2020, riprendendo il DL 22/2020, dispone che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Eventuali strumenti in comodato potranno essere forniti, solo dopo aver esaurito le richieste degli studenti, al personale non di ruolo ("come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato).

Il docente potrà svolgere la propria attività dal proprio domicilio o da scuola, previa valutazione del Dirigente Scolastico (Nota 2002: "La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli

organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata").

2-3. Alunni in condizione di fragilità, singolo alunno in quarantena.

Nei casi 2 e 3 (alunno fragile e singolo alunno in quarantena), non è stato previsto un monte ore analogo, poiché la situazione è diversa. Come evidenziato anche nelle linee guida la lezione in videoconferenza ha una metodologia centrata sul protagonismo degli alunni, si basa su una didattica breve, sull'apprendimento cooperativo, sulla flipped classroom, sul debate etc. La DDI non sostituisce la didattica in presenza. Sono diverse, "incompatibili". E se il docente è in classe, evidentemente non può essere in DDI. O "segue" gli alunni in presenza o si dedica al bambino che è nel video (le/i docenti si alzano, stanno in piedi, vanno alla lavagna...). E il bambino che è a casa non potrebbe seguire l'orario dei suoi compagni, poiché sarebbe estremamente faticoso e didatticamente poco efficace tenerlo bloccato al video per seguire una lezione pensata e organizzata per esser tenuta in presenza.

Per questo, si propongono 1 o 2 collegamenti (in base all'età e autonomia degli studenti interessati) settimanali. I/Le docenti potranno valutare la possibilità di ulteriori collegamenti in modalità sincrona, in base alle capacità attentive e al grado di autonomia degli studenti coinvolti, nonché tenendo conto delle disponibilità orarie.

È opportuno che tali collegamenti siano incentrati sugli argomenti più complessi.

Per realizzarli si possono sfruttare ore di compresenza, ore di potenziato, ore di ricevimento in cui non ci sono appuntamenti; è indispensabile coordinarsi con il team docenti/referenti di plesso per verificare settimanalmente le disponibilità orarie.

Per il caso 2 (studente fragile), il dirigente, acquisita la certificazione medica, su richiesta del genitore, comunicherà al consiglio di classe la necessità di avviare le attività didattiche; il team docenti e i cdc predisporranno il progetto didattico, che comprenderà attività sincrone e asincrone (queste ultime da assegnarsi tramite registro elettronico o piattaforma).

Per il caso 3 (quarantena o isolamento: attenzione, il provvedimento deve essere disposto dal dipartimento o essere necessario per positività dell'allievo o per convivenza dell'allievo con positivo), il coordinatore di classe (che è mio delegato) o il docente prevalente in accordo con il referente di plesso e i/le docenti (anche questi mio delegato) attivano le azioni didattiche, tenendo conto dell'età e del grado di autonomia dello studente, nonché del contesto familiare e socioculturale. In caso nello stesso plesso si verificasse la condizione di più alunni, appartenenti a classi parallele, possono essere organizzate attività sincrone per piccolo gruppo.

La cosa più importante, credo, sia quella di far sentire al bambino che è a casa la nostra presenza, rassicurarlo, non farlo sentire solo. Se lo ritenete opportuno (in base anche alla classe), si può pensare a un breve video collegamento di saluto dall'aula: sentire almeno le voci ed eventualmente i volti dei compagni di classe.

Ringrazio tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93